

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

tarei almeno questa normale dei regolamenti di cui si parla più volte nella relazione, e mi pare anche nella legge?

L'onorevole signor ministro stesso vedrà che la mia proposta è la meno radicale di tutte. Egli non può lusingarsi che oggi termini la discussione del progetto a noi sottoposto. Ha già egli stesso avvertito ieri che crede che questa navicella non sia forse destinata ad afferrare il lido. Egli sa che domani dei lavori di ben altra importanza ci caccieranno fuori del mare territoriale, nel mare vasto dove le leggi della pesca, anche secondo la sua dottrina, non possono esercitare una sorveglianza, è per ciò che in questo frattempo tornerà possibile fare la distribuzione delle già accennate normali ai deputati. Con ciò si riuscirà a convincerli che in fatto non debbe temersi questo eccesso, che alcuno mette avanti, e allora la legge troverà spianata la via per fare la sua rotta.

Diversamente io credo che il progetto, se non verrà ad urtare contro gli scogli, andrà ad arenarsi sopra le secche; ed in tutti i modi i poveri pescatori, anche questa volta rimarranno in alto mare colla probabilità di morire di fame.

Io quindi prego l'onorevole ministro di volere accettare una proposta punto radicale, in ultimo risolvendosi in una domanda di maggiore dilucidazione del progetto che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Onorevole Alvisi, credo che ella ha inteso le diverse proposte che furono fatte. Ha facoltà di parlare.

ENGLÉN. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. A meno che l'onorevole Alvisi non ceda la parola...

ALVISI, relatore. La cedo.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Brunetti ha la parola.

BRUNETTI. Io debbo dire poche parole, appoggiando l'emendamento proposto dall'onorevole Castellano, perchè mi pare che quell'emendamento sia una via mediana fra l'opinione espressa dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio e l'opinione dell'onorevole Indelli.

Io per verità non credo si debba sopprimere in questa legge quell'inciso che riguarda i regolamenti. Questa legge, come qualunque altra, si propone per ordine logico di determinare la natura, l'estensione, i limiti, i mezzi e lo scopo ultimo del suo contenuto.

Ora in questo la legge mi pare immensamente logica, imperocchè l'articolo 1 stabilisce l'estensione ed i limiti. Questa estensione e questi limiti vengono meglio determinati nell'articolo 2. In que-

sto articolo si tratta pure dei mezzi che debbono condurre a quello scopo. L'articolo 4 infine è quello che stabilisce gli scopi veri della legge. Togliere quindi quella parte dell'articolo 2 che riflette i regolamenti, cioè i mezzi che conducono allo scopo, dopo avere stabilito l'estensione ed i limiti, a me pare cosa non conveniente alla euritmia della legge.

L'onorevole Indelli diceva: ma in tutte le leggi ciò che riguarda l'esecuzione della legge stessa si trova in un articolo che suole porsi al termine della legge, non mai in principio o in mezzo.

Ciò è vero per le leggi in generale, perchè le leggi in generale stabiliscono i rapporti giuridici e le materiali posizioni. Ma quando si tratta di leggi come questa che abbiamo tra mano, che stabilisce delle linee principali per sommi capi, dei principii, dirò così, che vengono ad essere determinati da un fatto che è fuori della legge, cioè dire dai regolamenti, noi non possiamo mettere questo inciso al termine della legge, perchè realmente non si tratta dell'esecuzione materiale di essa, ma di un mezzo che viene a colmare quella lacuna lasciata pensatamente dal legislatore.

Vi ha dunque una differenza notevole fra le altre leggi e quella che abbiamo fra le mani.

Così mi pare anche esagerata l'opinione dell'onorevole mio amico Vollarò, il quale dice: votiamo i due articoli, e rimandiamo tutto ai regolamenti.

Ma non è vero che tutti gli articoli di questa legge siano delle vuote generalità, perchè, dopo avere nell'articolo 4 stabilito nettamente lo scopo della legge, questo scopo poi viene anche meglio determinato nell'articolo 5, il quale dice:

« È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali ed in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. »

È ancora meglio detto nell'articolo 8, dove è stabilito:

« È vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. »

È determinato ancor meglio nell'articolo 9 nel quale:

« È vietato collocare attraverso le acque, pescaie od altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio al pesce. »

È ancora meglio detto all'articolo 10 per il quale:

« È vietato il versare o lasciare defluire nelle acque residui di manifatture o altre materie che per la natura e quantità possano recare nocimento alla vita degli animali acquatici ed all'esercizio della pesca e l'eseguire nelle acque medesime ope-